



COMUNE DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO

Provincia di Salerno

ORDINANZA SINDACALE

N. 53

DEL 10 FEBBRAIO 2021

OGGETTO: MISURE DI GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA DI TUTTE LE SCUOLE, PUBBLICHE, PRIVATE E PARITARIE, DI OGNI ORDINE E GRADO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE FINO AL 20.02.2021.

IL VICESINDACO REGGENTE

Quale Autorità Sanitaria Locale

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato prorogato fino al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da



COMUNE DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO

Provincia di Salerno

agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*»;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;



COMUNE DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO

Provincia di Salerno

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 18 ottobre 2020, n. 258;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.265 del 25-10-2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*». (GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41);

RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo



COMUNE DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO

Provincia di Salerno

2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19». (20A06767) (GU Serie Generale n.301 del 03-12-2020), che detta disposizioni anti-contagio valide fino al 15 gennaio 2021;

RICHIAMATO il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021" (GU Serie Generale n.10 del 14-01-2021);

VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 gennaio 2021 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»". (21A00221) (GU Serie Generale n.11 del 15-01-2021 - Suppl. Ordinario n. 2) che detta disposizioni anti-contagio valide fino al 05 marzo 2021;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania, con le quali sono state adottate misure di prevenzione e contenimento dei contagi, anche relative agli ambiti interessati dalle nuove disposizioni, sopra citate, e in senso più restrittivo rispetto alle stesse;



COMUNE DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO

Provincia di Salerno

TENUTO CONTO:

- che in data odierna u.s. è stato accertato, dall' UOSD Prevenzione Collettiva

Distretto Sanitario 61_62 - ASL Salerno, che un alunno della Scuola Primaria dell'Istituto "E. De Flippo"- plesso di San Lorenzo, è risultato positivo al virus Covid-19(comunicazione acquisita al protocollo comunale n. 2184 del 10.02.2021);

-che nella precitata comunicazione sono stati sottoposti alla misura della quarantena obbligatoria per dieci giorni e comunque fino ad esito del tampone, tutti gli alunni della classe interessata ed il personale docente che sono stati in contatto stretto con il positivo;

-che nelle medesima comunicazione è stato prescritto di chiudere le aree(aula, mensa, bagni, aree comuni) utilizzate dalla persona positiva, fino al completamento della sanificazione;

- che il personale docente della Scuola Primaria presta la propria attività rispettivamente nei Plessi della Scuola Primaria dell'Istituto Comprensivo "E. De Filippo"(i.e. plessi di Corbara, Sant'Egidio del Monte Albino Frazioni di Sant'Egidio Capoluogo ed Orta Loreto);

-che in seguito ad una riunione svolta in data odierna con il Sindaco del Comune di Corbara e il Dirigente Scolastico, si è condivisa la necessità di procedere alla sospensione, in via precauzionale ed in attesa degli esiti delle verifiche sanitarie del caso, delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole dell'Istituto Comprensivo E. De Filippo fino al 19 febbraio 2021;

TENUTO CONTO, altresì che:

- l'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologia da COVID-19. con comunicato del 09.02.c.a. ha diramato il seguente avviso: *"L'Unità di Crisi della Regione Campania, riunita per esaminare l'evoluzione dei contagi in relazione al mondo della scuola, valutato*



COMUNE DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO

Provincia di Salerno

il costante e crescente aumento dei casi registrati in tutte le fasce d'età, invierà a tutti i Prefetti e ai Sindaci il grave quadro epidemiologico regionale registrato, in termini generali, nonché in ambito scolastico, affinché si valuti per ogni singola realtà locale il necessario passaggio alla didattica a distanza fino alla fine del mese di febbraio. Contestualmente, con l'arrivo programmato del vaccino AstraZeneca, partirà a breve la campagna di vaccinazione riservata al personale scolastico, come da protocollo attuale, per docenti e non docenti di età inferiore ai 55 anni, e progressivamente fino alla copertura totale, anche oltre i 55 anni";

-nel territorio comunale negli ultimi giorni si è registrato un notevole aumento dei casi Covid-19;

RITENUTO, pertanto, a tutela della salute pubblica, d'intesa con il Dirigente scolastico, in via precauzionale, nelle more della necessaria attività di tracciamento dei casi ad opera del DdP dell'Asl competente e dell'espletamento delle prescritte operazioni di sanificazione straordinaria della scuola, disporre la chiusura di tutti i plessi scolastici dell'istituto scolastico "E. De Filippo", per il periodo di tempo congruo a tal fine, salve nuove e diverse determinazioni all'esito degli accertamenti comunicati dal Dipartimento di prevenzione dell'Asl competente per territorio;

RITENUTO, altresì, a tutela della salute pubblica, ed in seguito all'aumento registrato della curva dei contagi sul territorio comunale, disporre la chiusura anche delle scuole private e paritarie, presenti sul territorio comunale;

DATO ATTO che è stato effettuato un bilanciamento di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti, attraverso una esaustiva, ragionevole, adeguata e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi;

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 recante "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia" che prevede in caso di accertato caso di positività al SARS COV2 tra gli studenti, gli insegnanti o gli operatori



COMUNE DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO

Provincia di Salerno

ATA l'attivazione delle operazioni di sanificazione straordinaria;

VISTE le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia elaborate dall'Istituto Superiore di Sanità di cui all'allegato 21 al DPCM 13 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO l'art. 18 del D.L. 76/2020, c.d. decreto Semplificazioni, che, nell'abrogare l'art. 3, comma 2, del decreto-legge n.19 del 2020, ha ripristinato pienamente i poteri *extra ordinem* attribuiti ai sindaci dall'articolo 50 del TUEL, in modo che gli stessi possano adottare tutte le misure contingibili e urgenti eventualmente necessarie per evitare nuove situazioni di rischio per la salute e l'incolumità delle proprie comunità";

VISTO l'art. 50, commi 5 e 7 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quel rappresentante della comunità locale;

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto Comunale;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte *supra* richiamate;



COMUNE DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO

Provincia di Salerno

Per le superiori motivazioni

ORDINA

la sospensione dell'attività didattica in presenza, per gli alunni che frequentano tutte scuole, pubbliche, private e paritarie, di ogni ordine e grado, presenti sul territorio comunale, con decorrenza dal 11/02/2021 e fino al 20/02/2021, con ripresa delle attività in presenza a far data dal 22 Febbraio 2021, salve nuove e diverse determinazioni all'esito degli accertamenti comunicati dal Dipartimento di prevenzione dell'Asl competente per territorio;

DISPONE

☞ di incaricare i competenti uffici scolastici di garantire l'esecuzione degli interventi di sanificazione straordinaria del plesso interessato.

☞ che la presente Ordinanza, immediatamente esecutiva, sia resa nota mediante pubblicazione all'Albo pretorio comunale on-line, nonché sul sito istituzionale dell'Istituto Comprensivo "E. De Filippo".

TRASMETTE

- al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "E. De Filippo" e al DdP dell'Asl territorialmente competente;
- al Prefetto di Salerno,
- per gli adempimenti di competenza, alla Polizia Locale.



COMUNE DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO

Provincia di Salerno

AVVERTE

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Dalla Residenza Municipale, 10/02/2021

IL VICESINDACO F. F.

f. to Antonio LAMURA